

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1881

Il modo con cui dev'essere fatta questa nomina, sarà determinato da un regolamento speciale.

Art. 9.

Così negli istituti privati che nei pubblici il corso elementare di preparazione alle scuole secondarie può avere per durata minima tre anni.

Il corso delle scuole secondarie deve durare non meno di sette anni, e l'anno scolastico non meno di dieci mesi.

Art. 10.

Nè negli istituti pubblici, nè ne' privati è lecito che l'alunno passi dal corso elementare al secondario, senz'aver compiuto il primo; nè che entri nel secondo prima dei sei anni.

Art. 11.

Nell'istituto privato non possono insegnare professori non forniti di titolo.

Il titolo è speciale per ciascuna materia d'insegnamento, e per il grado della scuola.

Art. 12.

Questo titolo sarà conseguito nel modo indicato all'articolo 3.

Un regolamento, sopra il quale sarà sentito il Consiglio superiore, determinerà i modi della nomina della Commissione e dell'esame.

Art. 13.

Il titolo abiliterà all'insegnamento per classe, nelle prime tre classi ginnasiali; ed all'insegnamento per materie nella classe terza e la quarta del ginnasio e nelle tre classi del liceo.

Il regolamento determinerà quali materie esigano un titolo speciale a ciascuna, e quali ammettano un titolo comune a più d'una; e quali titoli sia lecito di cumulare, presentandosi successivamente agli esami rispettivi coi quali si conseguono.

Art. 14.

Non è riguardato come insegnamento paterno se non solo quello fatto dare dal padre o da chi ne tiene le veci, al figliuolo in propria casa.

Il padre è libero nella scelta dei professori; deve solo dichiararne il nome nel certificato col quale presenta il figliuolo all'esame di licenza liceale.

Art. 15.

A ciascun privato cittadino, fornito del titolo di cui è parola nell'articolo 11, è data facoltà d'insegnare la materia alla quale è abilitato.

Però egli non può aprire la scuola, senza darne notizia al regio provveditore, ed adempiere alle condizioni prima, seconda e terza indicate nell'articolo 2.

Art. 16.

Il padre di famiglia ha facoltà di presentare il suo figliuolo all'esame di promozione in un istituto dello Stato, ed ha obbligo di avergli fatto so-

stenere almeno l'esame di promozione dal quarto al quinto anno di ginnasio o dal quinto al primo di liceo innanzi di presentarlo all'esame di licenza liceale.

*Disposizione transitoria.*

Art. 17.

I direttori o i professori d'istituto privato, forniti di titolo provvisorio o definitivo o che presentemente insegnano in conformità delle leggi vigenti nelle varie sezioni dello Stato, sono mantenuti nei loro attuali diritti, e continuano nell'esercizio dell'insegnamento.

**PRESIDENTE.** Si stabilirà poi, in una seduta successiva, lo svolgimento delle proposte di legge degli onorevoli Mario Martelli e Bonghi.

#### SVOLGIMENTO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE DEI DEPUTATI DI REVEL E VASTARINI-CRESI.

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, gli domando quando possa assistere allo svolgimento di un disegno di legge proposto dall'onorevole Di Revel, avente per iscopo di staccare il comune di Brandizzo dal mandamento di Volpiano, ed aggregarlo al mandamento di Chivasso.

**DEPRETIS, ministro dell'interno.** L'onorevole mio collega il ministro di grazia e giustizia ed io non abbiamo alcuna difficoltà di acconsentire, se la Camera vuole, che lo svolgimento di questa proposta di legge sia fatto subito.

**PRESIDENTE.** Allora, accordo facoltà di parlare all'onorevole Di Revel.

**DI REVEL.** Ringrazio gli onorevoli ministri e la Camera della loro cortesia, e sarò brevissimo.

Il comune di Brandizzo, in provincia di Torino, fin dal 2 novembre 1879 ha chiesto al Governo del Re di essere staccato dal mandamento di Volpiano, a cui appartiene attualmente, per essere aggregato al vicino mandamento della vicina città di Chivasso. Il municipio di Chivasso, con deliberazione in data 26 dello stesso mese, accettava con plauso questa deliberazione del municipio di Brandizzo, e gli atti relativi vennero trasmessi al Consiglio provinciale di Torino, il quale, in tornata del 10 gennaio 1880, nominò una Commissione speciale perchè esaminasse tale questione, e riferisse. Questa Commissione presentò la sua relazione, ed il Consiglio provinciale, in data 21 ottobre 1880, ammise le conclusioni da essa proposte, le quali sono per l'accettazione di questa domanda di annessione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso.